CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 2

Ai posti delle nuove classi transitorie saranno nominati rispettivamente per ciascuna categoria ed ufficio cui appartengono ed in ordine rigoroso d'anzianita' di servizio, compreso quello militare, gli scrivani straordinari dipendenti dal Ministero del tesoro attualmente assegnati alle ragionerie delle Intendenze di finanza, alle Avvocature erariali ed alle Delegazioni del tesoro, retribuiti coi fondi stanziati sui capitoli 74, 68 e 81 del bilancio della spesa per l'esercizio 1903-904.

Saranno esclusi da tali nomine gli scrivani che sono provvisti di una pensione di riposo a carico del bilancio lello Stato, superiore ad annue L. 800.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it